

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA**

Il Giudice dott. Giovanni Zucconi la pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa di cui al N. 1145/2017

Promossa da:

_____ elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Foggia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;

CONTRO

Cassa di Risparmio di San Miniato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____, giusta procura in atti;

CONCLUSIONI

_____ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per le ragioni compiutamente indicate in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia anche in relazione alla cancellazione del pignoramento in questione; in prima ipotesi accertare e dichiarare, la inesistenza di qualsivoglia titolo esecutivo per non esservi stata alcuna contestuale erogazione delle somme mutate; in seconda ipotesi accertare e dichiarare, l'esatto importo eventualmente dovuto dalla parte opponente in considerazione di quanto evidenziato ai punti sub.3 e 4 della narrativa; in ogni caso, vinte le spese e competenze di lite, 15% rimborso spese forfettarie IVA e CPA, con distrazione delle stesse, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

a) dichiarare inesistente il pignoramento immobiliare nei confronti di _____ e ordinare la cancellazione della trascrizione di detto pignoramento; b) respingere le altre domande proposte dal _____ perché inammissibili e comunque perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ riassumeva nel merito il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.89/2015.



Parte opponente poneva a base dell'opposizione i seguenti motivi: 1) il pignoramento era stato notificato e trascritto nei confronti del [redacted] della moglie di quest'ultimo [redacted] assumendo che il bene immobile colpito fosse in comproprietà tra coniugi, laddove in data anteriore al pignoramento, il [redacted] aveva ceduto la sua quota alla [redacted]; 2) il contratto di mutuo azionato non poteva fungere da titolo esecutivo in quanto contenente un'erogazione condizionata della somma mutuata; 3) violazione della disposizione che vieta gli interessi anatocistici; 4) illegittimità della richiesta di interessi convenzionali anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

Si costituiva in giudizio la Cassa di Risparmio di San Miniato, la quale in primo luogo deduceva la infondatezza della richiesta di dichiarazione di nullità del pignoramento, posto che il pignoramento aveva correttamente attinto la [redacted] seppure per una quota inferiore al suo diritto di proprietà sull'intero, e non poteva aver recato nessun pregiudizio al [redacted] trattandosi di pignoramento inesistente nei confronti di quest'ultimo.

In merito alle ulteriori doglianze, parte opposta osservava che dal contratto di mutuo emergeva che con la sottoscrizione dell'atto di mutuo la parte mutuataria aveva conseguito la disponibilità giuridica della somma e che nessuna violazione di legge poteva ravvisarsi per quanto concerneva la richiesta di interessi.

La causa, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2018 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

Nel presente giudizio appare assorbente la questione concernente l'asserita nullità del pignoramento promosso dalla Cassa di Risparmio di San Miniato nei confronti di [redacted] e [redacted] pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva immobiliare n.89/2015 R.G nell'ambito della quale è stata radicata l'opposizione per cui è causa.

Risultando pacifico ed incontestato che prima della notifica dell'atto di pignoramento, [redacted] ha ceduto a [redacted] la quota di sua proprietà sull'immobile pignorato e che, quindi, all'atto del pignoramento, l'immobile risultava di esclusiva proprietà di [redacted]. Il pignoramento in questione ha attinto correttamente la [redacted] anche se per una quota inferiore al suo effettivo diritto di proprietà, mentre deve considerarsi inesistente per quanto attiene al [redacted] in quanto lo stesso non era proprietario del bene pignorato.

La conseguenza di tutto ciò sul piano dell'azione esecutiva era che non si sarebbe potuto procedere alla vendita coattiva dell'intero,



tanto che successivamente, infatti, la Cassa di Risparmio di San Miniato ha promosso ulteriore atto di pignoramento che ha dato origine ad altra procedura esecutiva.

Si deve, dunque, dichiarare la inesistenza dell'atto di pignoramento eseguito nei confronti del [redacted] su di un immobile non di sua proprietà, con ordine, da eseguirsi a spese di C.R. San Miniato, di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente procedimento, considerato che l'introduzione della fase di merito del ricorso in opposizione, a fronte dell'evidente rinuncia della Cassa di Risparmio a proseguire l'azione esecutiva nei confronti del [redacted], non risultava necessaria, e che comunque [redacted] risulta essere debitore della Cassa di Risparmio di San Miniato in forza delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo in Notaio [redacted] del 27.05.2005, e non è stato dimostrato in alcun modo che il pignoramento in questione abbia effettivamente creato un pregiudizio a parte opponente, anche ai fini dell'accesso al credito.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione all'esecuzione proposta da [redacted], così provvede:

Dichiara la inesistenza del pignoramento eseguito da Cassa di Risparmio di San Miniato nei confronti di [redacted];

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;

Ordina alla competente Agenzia del Territorio, Sezione Pubblicità Immobiliare – Ufficio provinciale di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero del Conservatore da ogni sua personale responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione del seguente pignoramento:

pignoramento trascritto il 20.04.2015 al n. 3273 Reg. Part. a favore: Cassa di Risparmio di San Miniato contro: [redacted] nato a [redacted] C.F. [redacted]

pone le spese di cancellazione a carico di Cassa di Risparmio ddi San Miniato;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pisa, 6.10.2018

Il Giudice
dott. Giovanni Zucconi

